

Pratica ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 23703/2020

PROCEDURA di ValSAT art. 18 L.R. 24/2017

Istruttoria di VAS/ValSAT Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, finalizzato all'ampliamento e ristrutturazione dello stabilimento industriale per produzioni alimentari sito in via Davia n. 18 a San Giovanni in Persiceto in variante alla pianificazione urbanistica generale vigente.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna (CM BO)

Autorità procedente: Comune di San Giovanni in Persiceto

PREMESSO CHE:

- con comunicazione del 6/05/2020, in atti al PG/2020/66412, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria sul procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona e ha reso disponibile la relativa documentazione;
- in data 29/05/2020, con comunicazione in atti al PG/2020/77896, la CM BO ha richiesto integrazioni documentali e in particolare ha chiesto:
 - di esplicitare l'eventuale data di cessazione della società originaria nonché le date relative all'operatività dell'attività stessa nel tempo, con riferimento alle diverse società. Il PTCP infatti, all' Art. 4.4. comma 3, il quale rimanda all'art. 4.3 comma 7, dispone che "sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico";
 - di fornire il programma di qualificazione e sviluppo aziendale, riferito ad una dimensione temporale di medio termine, come richiesto dal PTCP;
 - di dimostrare la compatibilità e la coerenza degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, in particolare con l'art.18 dello PSAI relativo alle Fasce di Pertinenza Fluviale e di acquisire il parere dell'Autorità distrettuale del Fiume Po, competente in materia
 - di approfondire il tema dell'impatto generato dal traffico pesante, quantificando il numero di mezzi previsti, il periodo di operatività (solo diurno o anche notturno) e la compatibilità con la viabilità esistente;
 - di integrare la valutazione acustica per tener conto non solo del rumore della nuova attività produttiva ma anche di quello da traffico indotto, e del suo impatto sui recettori residenziali presenti su Via Davia;
 - con riferimento alla relazione idraulica, di verificare che il piano di calpestio dello stabilimento si trovi ad una quota superiore rispetto a quella del tirante idrico, al fine di garantire la sicurezza dello stabilimento stesso;
 - di fornire approfondimenti sismici di III livello, secondo quanto descritto dalla D.G.R 630

del 2019

- in data 16/06/2020, con comunicazione in atti al PG/2020/86747, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha comunicato che entro i termini previsti sono pervenute richieste di integrazioni da RFI; Sportello Unico Edilizia del Comune di San Giovanni in Persiceto; AUSL; CM BO e ha comunicato la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, che ricominceranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta;
- in data 7/08/2020, con comunicazione in atti al PG/2020/115147, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha comunicato l'accettazione della richiesta avanzata da GEA Industrie Alimentari finalizzata alla proroga di 60 giorni del termine concesso per il deposito delle integrazioni richieste (inizialmente fissato al 17/07/2020), pertanto fino al 17/09/2020;
- in data 29/09/2020, con comunicazione in atti al PG/2020/139955, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha comunicato il riavvio del procedimento e ha trasmesso:
 - la documentazione integrativa pervenuta;
 - tutti i pareri e/o note emesse dagli enti competenti;
 - una nota integrativa redatta dal Servizio urbanistica in supporto all'istruttoria;
 - l'attestazione che il deposito è stato effettuato per 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BURERT (n. 149, parte seconda, del 13/05/2020), precisamente dal 14/05/2020 al 14/07/2020 presso la sede dell'Area Tecnica, Servizio Urbanistica e che il progetto, nella sua versione integrale, è stato pubblicato sul sito web del Comune, per tutta la durata del deposito.;
 - la dichiarazione che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.
- in data 23/10/2020, con comunicazione in atti al PG/2020/153292, la CM BO ha inviato al Comune di San Giovanni in P. una richiesta di chiarimenti, chiedendo in particolare:
 - un'esauritiva risposta alla richiesta sulla operatività e continuità dell'attività produttiva sul territorio di San Giovanni in Persiceto e sul passaggio di titolarità dell'attività produttiva dalla società SALUMIFICIO FERIOLI alla Società CUCINA DI BOLOGNA, avvenuto tramite decreto di trasferimento del Tribunale di Bologna in data 23 maggio 2002. Non è infatti chiaro, ad esempio, quale sia la data di cessazione della società originaria a seguito del fallimento e la ripresa dell'attività e quindi non è possibile evincere la continuità dell'attività nel contesto individuato;
 - di chiarire anche se la società GEA Industrie Alimentari Srl, a seguito della fusione con La Cucina di Bologna Srl, abbia mai operato sul territorio di San Giovanni in Persiceto, fornendo documentazione al riguardo, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 53 della LR 24/2017 il quale dispone l'applicazione del procedimento unico in caso di "interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa [...] necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate";
 - un esauritivo riscontro a quanto già precedentemente richiesto dalla Città metropolitana con nota prot. n. 26867 del 28.05.2020 (segnalando, a titolo esemplificativo, che continua a mancare l'analisi delle alternative insediative, non è stata data risposta alla domanda sull'adeguatezza dell'immissione di via Davia sulla SP 568, per quanto riguarda la valutazione acustica non è stato tenuto conto dell'apporto complessivo del traffico e di quello degli impianti tecnologici e non risulta neppure effettuata la simulazione del livello acustico ai ricettori, per il tema del rischio non è stata verificata la quota del piano di calpestio rispetto al tirante idrico).
- in data 25/02/2021, con comunicazione in atti al PG/2021/30538, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha convocato per il giorno 26/03/2021, la seduta conclusiva della Conferenza di servizi in oggetto, da tenersi in modalità asincrona e ha comunicato che:
 - per gli aspetti progettuali e di approfondimento (sui temi del rischio sismico, valutazione acustica, valutazione idraulica, impatto del traffico pesante, caratteristiche societarie e

continuità dell'attività produttiva) si rimanda agli elaborati prodotti dagli interessati ed in particolare all' "Allegato T – integrazione Città Metropolitana" del 14/09/20 e all' "Allegato Z – Integrazioni spontanee Città Metropolitana" del 01/12/2020, nonché agli ulteriori rimandi in essi contenuti;

- per gli aspetti inerenti il procedimento (dichiarazioni e altre attestazioni) si rimanda alla comunicazione del Comune emessa con prot. 36663 del 29/09/2020;
- per quanto riguarda la verifica richiesta rispetto alla vicinanza con il SIC ZPS "Cassa di Espansione del torrente Samoggia", chiarisce che il Servizio Ambiente, sentiti anche gli uffici regionali competenti in materia, ha valutato che stante la consistenza dell'intervento (ampliamento di 400 mq di un fabbricato produttivo esistente nell'ambito del lotto originale) da realizzarsi ad una distanza in linea d'aria di 1 Km dal SIC ZPS in questione e considerata l'interposizione del tracciato della via Persicetana (SP 568) tra i due elementi, si è ritenuta non necessaria la valutazione di VINCA;
- con comunicazione del 2/03/2021 in atti al PG/2021/32990, la CM BO ha richiesto ad ARPAE – AAC Metropolitana il contributo istruttorio propedeutico al parere motivato nell'ambito delle competenze in materia ambientale previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 entro la data del 12/03/2021;
- sono stati richiesti i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, come individuati dall'Autorità procedente in accordo con l'autorità competente:

Azienda USL di Bologna

ARPAE

Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano

Autorità di Bacino fiume PO

Consorzio della Bonifica Burana

Enel Distribuzione s.p.a.

Hera SpA

ATERSIR

RFI

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Bologna

6° Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio e Servitù Militari

Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" - Ufficio Personale Logistica e servitù militari

Unione Terre d'Acqua

Comune di Anzola dell'Emilia

Comune di Crevalcore

Comune di Sala Bolognese

Comune di Sant'Agata Bolognese

Comune di Calderara di Reno

Provincia di Modena

Comune di Castelfranco dell'Emilia

Provincia di Ferrara

Comune di Cento

Unione Reno Galliera

Comune di Castello d'Argile

Polizia Municipale Unione Terre d'Acqua

Servizi interni al Comune di San Giovanni in Persiceto

CONSIDERATO CHE:

La valutazione della sostenibilità della proposta è stata effettuata sulla base dei documenti di seguito elencati, messi a disposizione dalla Città metropolitana nel proprio cloud:

https://owncloud.cittametropolitana.bo.it/Users/PIANIF-TERR/PIANURB/ART53_SUAP_DPR160-2010_A14bis/SGIOVANNI/San Giovanni in P - via Davia n.18

- All.A - Relazione tecnica illustrativa
- ALL.B rev.1 - Relazione tecnica opere strutturali
- All.Q - INTEGRAZIONI A SEGUITO RICHIESTA IN DATA 10 APRILE 2020
- All.F - Valutazione previsionale di impatto acustico
- ALL. R - INT AUSL BOLOGNA pg 34038 del 14-09-2020
- ALL.S - INTSUE pg 34085 del 14-09-2020
- ALL.T - INTEGRAZIONI SUE
- ALL.T - INT CITTA' METROPOLITANA pg 34035 del 14-09-2020
- ALL.U1 - VALSAT REV.2
- ALL.U2 - RELAZIONE URBANISTICA REV.1
- ALL.V - INTEGRAZIONI AUSL
- ALL.Z - INTEGRAZIONI SPONTANEE CITTA' METROPOLITANA
- Tav.10 rev.1 - Planimetria generale pianta coperture confronto
- INTEGRAZIONE IMPATTO 11-07-2020

La Relazione urbanistica riporta che il procedimento interessa un'unità immobiliare, a carattere produttivo, attualmente non più operativa, sita in San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Davia civico 18. L'unità immobiliare oggetto di intervento, identificata a catasto fabbricati (N.C.E.U.) del Comune Censuario di San Giovanni in Persiceto (BO) al foglio 121 mappale 220 sub. 4, possiede destinazione d'uso catastale D1 (Opifici).

L'insediamento del complesso produttivo risale ai primi anni Settanta del secolo scorso, a seguito della realizzazione dell'edificio originario da parte della società di fatto SALUMIFICIO FRATELLI FERRIOLI S.D.F. La Relazione urbanistica evidenzia che la data di insediamento, anno 1970, è antecedente all'istituzione della fascia di pertinenza fluviale richiamata nel PTCP.

Il sedime sul quale insiste l'opificio è individuato, nello strumento urbanistico vigente RUE e nel PSC in Aree di Valore Naturale e Ambientale (AVN artt.36, 36 bis, 37 NTA-PSC e artt.48-49 RUE), all'interno di fasce di pertinenza fluviale (art.51 NTA PSC) ovvero nelle aree potenzialmente inondabili, nonché in porzioni di sedime in fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie e stradali (art.70 e art.71 NTA PSC).

Con l'adozione del PSC nel 2009 è stata azzerata la superficie edificatoria residua (2.203,78 m2) derivante dagli indici urbanistici del PRG previgente per "incongruità di destinazione d'uso", in seguito alla introduzione dell'Area di valore naturale ed ambientale (AVN) in cui ricade lo stabilimento stesso.

Nel 2002 l'insediamento produttivo è stato acquisito dalla società LA CUCINA DI BOLOGNA SRL, tramite decreto di trasferimento del Tribunale di Bologna e poi, nel 2018, dall'attuale proprietario società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI SRL, tramite fusione di società per incorporazione.

Le produzioni alimentari de LA CUCINA DI BOLOGNA e di GEA INDUSTRIE ALIMENTARI, fino all'operatività dello stabilimento, sono sempre state finalizzate alla produzione di alimenti precotti e surgelati (paste fresche ripiene), nei vari formati e prodotti commerciali.

Attualmente lo stabilimento produttivo è chiuso, per problematiche dell'edificio e per un cambiamento di strategia aziendale, che prevede la sostituzione dell'attuale produzione di paste fresche ripiene con produzioni di natura ittica.

Il Programma di qualificazione aziendale, presentato a seguito di richiesta di integrazioni, specifica

che con la riattivazione dell'unità locale di San Giovanni in Persiceto (BO), verranno in essa "traslate e potenziate le attuali lavorazioni di prodotti ittici, nei vari formati e prodotti commerciali, eseguite presso l'unità locale di Rapallo (GE)".

La Relazione urbanistica precisa che "il fondo sul quale è edificato lo stabilimento de "La Cucina di Bologna srl" non solo non possiede allo stato attuale alcuna capacità edificatoria residua (nessuna possibilità di intervento edilizio, in particolare di ampliamenti e ristrutturazioni con modifica di sagoma e prospetti, al di fuori della normale manutenzione), ma addirittura l'attività lavorativa ivi eseguita risulta non compatibile con quelle permesse nell'ambito, per cui a capacità edificatoria nulla e uso incongruo.

Il progetto proposto prevede un ampliamento una tantum di 400 m² di superficie lorda di pavimento (SLP) che consentirà la messa in sicurezza dei flussi e il ridisegno del layout del processo produttivo, in modo da renderlo più efficiente e adatto alle crescenti necessità di adeguamento dei macchinari alle esigenze di mercato.


La proposta comporta una variante al RUE e prevede che all'art. 49 "Aree di valore naturale e ambientale (AVN)", comma 4 "Parametri urbanistici ed edilizi" venga inserito, tra le "Condizioni particolari" il seguente paragrafo:

Variante 2020 - Procedimento unico - art.53 L.U.R. 24/2017

L'area catastalmente identificata, alla data di adozione della presente variante, al Fg.121 map.220, sita in Comune di San Giovanni in Persiceto, in via Davia n.18, possiede capacità edificatoria sfruttabile una tantum pari ad una Superficie Utile (SU) di 400 mq da assommare esternamente alla SU esistente (alla data dell'ultimo titolo abilitativo legittimato antecedente alla presente Variante Urbanistica).

La nuova superficie utile sarà destinata alla variazione di dimensione e all'eliminazione di partizioni interne finalizzata al miglioramento dei flussi lavorativi e di produzione e alla realizzazione di un ampliamento esterno alla sagoma dell'immobile esistente (pari ad un aumento di Superficie Utile di 372,01 m²) e di una tettoia (20 m² di Superficie Utile).

La Superficie Utile totale in aumento rispetto alla SU esistente legittimata risulta pari a 392,01 m².



ST = 8.728 mq
SU esistente = 1.699,95 mq
SU aggiuntiva richiesta = 400 mq

Vincoli e Tutele

PTCP

Fasce di pertinenza fluviale - art. 4.4
Controllo degli apporti acqua art. 4.8
A Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche art 6.14
L1 Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione art 6.14
Unità di paesaggio art 3.1 e art 3.2
Ambiti a prevalente alta vocazione produttiva agricola - art. 11.9
Zone di protezione dall'inquinamento luminoso- art. 13.7bis
Zone umide - artt. 3.5 e 3.6 (a 50 mt dall'area in oggetto)

PGRA:

P3 reticolo principale e P2 reticolo secondario

Rete Natura 2000:

SIC ZPS IT4050031 a 130 mt dall'area in oggetto

PSC/RUE:

Aree di valore naturale e ambientale (AVN) (art. 36 NTA PSC - art. 48,49 RUE)
Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici (art. 40.1 NTA PSC)
Fasce di pertinenza fluviale (art. 51 NTA PSC)

L'opificio esistente è di forma irregolare e tipologia prettamente industriale ed è costituito da un edificio, realizzato mediante l'unione di più corpi di fabbrica, ad uso lavorazione, distribuito a piano terra, con annessi locali accessori (ingresso, ufficio, bagni e spogliatoi), oltre che da uffici collocati a piano primo; il tutto è completato da volumi secondari: un modulo prefabbricato ad uso refettorio, locali tecnici ed impianti meccanici esterni (silos azoto, cabina di trasformazione, centrale termica, compressori celle frigorifere).

Il piazzale di carico/scarico, posizionato all'ingresso dello stabilimento, e la strada interna, di circumnavigazione del complesso produttivo, possiedono entrambi superficie d'usura in conglomerato bituminoso, in sufficiente stato manutentivo, con ampi spazi di manovra e viabilità esente da apparenti problematiche; in prossimità della cabina di trasformazione, al di fuori della recinzione e del cancello carraio di ingresso all'insediamento, ma ancora all'interno del sedime di proprietà, è presente un parcheggio dedicato, nel quale possono trovare collocazione circa quattordici autovetture.

Il DL 74/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n.122/2012, prevedeva che i titolari di attività produttive site sul territorio comunale di località appartenenti all'elenco di quelle interessate (cratere sismico) dagli eventi sismici che coinvolsero, a partire dal 20 maggio 2012, una parte dell'Emilia Romagna, dovevano acquisire apposita Certificazione di Agibilità Sismica rilasciata da un professionista abilitato, a seguito della valutazione della sicurezza effettuata secondo i dettami della normativa all'epoca vigente

In data 18 aprile 2017 fu depositato, presso le sedi competenti, il Certificato di Agibilità Sismica Provvisorio.

In data 22 maggio 2017 venne depositata, presso le sedi competenti, la Verifica di Sicurezza la quale prevedeva che, a fronte di un livello di sicurezza in percentuale pari al 34,73% (35%), entro la data 8 giugno 2019 avrebbero dovuto essere eseguiti i previsti interventi di miglioramento sismico necessari al raggiungimento di una percentuale di sicurezza pari ad almeno il 60%.

Agli interventi di cui sopra non venne dato corso per cui, a decorrere dalla data prevista per la loro ultimazione, tutte le lavorazioni nello stabilimento produttivo sono sospese.

L'intervento proposto prevede:

- ampliamento e parziale ristrutturazione dello stabilimento esistente
- interventi strutturali inerenti il miglioramento sismico, propedeutici all'ottenimento del Certificato di Agibilità Sismica Definitivo.

La messa in sicurezza presuppone la completa sostituzione delle coperture realizzate in lastre piane di laterizio armato con strato di finitura in lastre di cemento amianto incapsulate (circa 1.360 m²) degli edifici costituenti lo stabilimento.

L'ampliamento prevede l'aderenza allo stabilimento esistente (con formazione di giunto sismico), mediante il raccordo tra due pareti perimetrali tra loro perpendicolari, portando in tal modo alla definizione di una forma regolare a "L". La porzione di ampliamento, non supera l'altezza massima esistente e rispetta le distanze dai confini e dalla strada. E' destinata ai locali adibiti a:

- stoccaggio imballi
- locale filtro
- spogliatoi e servizi per addetti
- refettorio

MOBILITA'

Ubicato in direzione sud-est rispetto al centro abitato di San Giovanni in Persiceto, dal quale dista circa 3 km, lo stabilimento produttivo è raggiungibile, mediante viabilità ordinaria, percorrendo la SP568R di Crevalcore, ex SS568, di collegamento tra la Provincia di Modena e la Città metropolitana di Bologna, fino all'innesto con la Via Davia, a doppio senso di circolazione e unica corsia di marcia, e proseguendo su quest'ultima per circa 600 m.

Parallelamente a un lato del fondo sul quale insiste lo stabilimento produttivo, si snoda il tracciato della linea ferroviaria Verona - Bologna, in tale tratto completamente su viadotto.

Non è stato trattato il tema del TPL o della mobilità alternativa all'auto.

Il documento di Valsat riporta che la realizzazione degli interventi in progetto non comporta un significativo incremento del traffico veicolare durante la fase cantieristica (la cui durata è prevista pari a circa 8 mesi). La realizzazione dell'ampliamento e delle lavorazioni di ristrutturazione dello stabilimento produttivo richiede un traffico veicolare limitato a n.4 mezzi d'opera giornalieri (valutazione media).

La fase di esercizio dello stabilimento prevede un aumento di traffico veicolare indotto (utilizzo del mezzo privato per recarsi al lavoro e rientro a casa) per l'implementazione del numero di addetti alla produzione.

Prima della chiusura dell'insediamento produttivo esistente hanno operato all'interno dello stesso n.19 addetti, le cui mansioni si sono svolte su di un unico turno lavorativo.

A seguito del progetto proposto il numero di addetti operanti presso lo stabilimento produttivo sarà di n.43, dei quali:

- n.7 addetti dedicati alle attività amministrative, operanti su turno unico (8:30/17:30)
- n. 18 addetti dedicati alle attività produttive, operanti sul primo turno (6:30/14:30)
- n. 18 addetti dedicati alle attività produttive, operanti sul secondo turno (14:30/22:30)

Il documento di Valsat valuta che:

- Il traffico veicolare, seppur naturalmente aumentato in valore assoluto, rimane pressoché invariato nelle varie fasce orarie (con un solo incremento di n.6 veicoli nella fascia 12:30 - 13:30) senza amplificare il carico viabilistico né all'intersezione tra la Via Davia e la S.P.568R né tanto meno lungo la Via Davia stessa. Nelle fasce orarie maggiormente

trafficate, rispettivamente 07:30 - 08:30 e 17:30 - 18:30, il numero di veicoli in ingresso (07:30 - 08:30) e in uscita (17:30 - 18:30) diminuisce di ben 12 unità, attenuando il carico sull'intersezione.

- In riferimento al traffico pesante da/in lo stabilimento produttivo, tenendo in conto che:
 - l'aumentata capacità del deposito imballi permetterà approvvigionamenti quantitativamente più significativi con significativa diminuzione della frequenza;
 - l'approvvigionamento delle materie prime avverrà prevalentemente tramite lo stoccaggio delle stesse in celle frigorifere estremamente capienti, con una significativa diminuzione della frequenza di provvista;

lo stesso può ridursi rispetto alla situazione ante operam. Cautelativamente viene tenuto in conto della medesima quantità di traffico attuale, pari a 2/3 mezzi d'opera giornalieri.

Non sono previste misure di mitigazione.

In sede di integrazioni, è stato precisato che:

fino alla chiusura dell'insediamento produttivo hanno operato i seguenti mezzi pesanti:

- n.8 mezzi settimanali per approvvigionamento materie prime
- n.5 mezzi settimanali per carico prodotto finito
- n.8 mezzi settimanali per approvvigionamento imballi
- n.5 mezzi settimanali per approvvigionamento azoto
- n.2 mezzi settimanali stimati per operazioni varie ed eventuali

per un totale pari a n.28 mezzi settimanali (n.5,6 mezzi pesanti giornalieri).

Nella configurazione di progetto, il traffico pesante subirà una riduzione rispetto alla situazione ante operam, configurandosi come di seguito:

- n.5 mezzi settimanali per approvvigionamento materie prime (-3 mezzi a settimana)
- n.5 mezzi settimanali per carico prodotto finito
- n.4 mezzi settimanali per approvvigionamento imballi; (-4 mezzi a settimana)
- n.1 mezzi settimanali per approvvigionamento azoto; (-4 mezzi a settimana)
- n.2 mezzi settimanali stimati per operazioni varie ed eventuali

per un totale pari a n.17 mezzi settimanali (n.3,4 mezzi pesanti giornalieri).





foto di via Davia e dell'intersezione con la Persicetana riportate nel documento di Valsat

RUMORE

L'estensore dello studio acustico precisa preliminarmente che le informazioni di base sono state fornite dal titolare della ditta e declina ogni responsabilità per dichiarazioni inesatte o incomplete.

L'attività produttiva in essere è classificata all'interno del Piano di Classificazione Acustica, in parte come Classe III (60-50 dBA) ed in parte come Classe IV (65-55 dBA). Ricade all'interno delle Fasce di pertinenza acustica di infrastrutture ferroviarie (D.P.R.459/98), in parte in Fascia A (70-60 dBA) ed in parte in Fascia B (65-55 dBA).

Le sorgenti più significative sono il rumore stradale della sp 568 e la linea ferroviaria Verona-Bologna.

La Relazione acustica individua come recettori sensibili:

- R1 - abitazione posta a circa 55 m a nord ovest
- R2 - gruppo di abitazioni poste a 170 m a est
- R3 - laghetto per pesca posto a circa 50 m a sud

I recettori si trovano in III classe acustica.

L'intervento in progetto comporterà un aumento dell'impatto dovuto principalmente a una diversa collocazione delle apparecchiature meccaniche.

Viene ribadito che le informazioni di base per la redazione della Relazione acustica sono state fornite dal titolare della ditta e che la valutazione previsionale dovrà essere verificata attraverso misurazioni fonometriche da effettuarsi una volta che le sorgenti saranno attive.

Le future attività consistono nella produzione di alimenti surgelati.

Per determinare il rumore interno si è fatto riferimento a rilevazioni acustiche effettuate nell'unità produttiva di Rapallo, che attualmente ospita le attività che verranno trasferite in via Davia, rilevando un livello interno durante le fasi di lavorazione di circa 80 dBA.

La Relazione ipotizza:

- rumore interno 80 dBA
- attenuazione dovuta alle pareti perimetrali e serramenti o dalla copertura $R_w = 35$
- rumore percepito all'esterno a circa 1 m dal capannone = 45 dBA

Le sorgenti rumorose presenti all'esterno saranno:

- S1 - motori celle frigorifere zona materie prime. Non sono state eseguite misure fonometriche in quanto l'impianto non è attivo. E' stato stimato un livello di pressione sonora ad un metro di circa 70 dBA
- S2 - motori condizionatori a parete uffici piano terra e piano primo. Dalla scheda tecnica degli impianti si determina un livello di pressione sonora a 1 m di circa 58 dBA
- S3 - motore condizionatore a parete sala riunione piano primo. Dalla scheda tecnica degli impianti si determina un livello di pressione sonora a 1 m di circa 55 dBA
- S4 - motori cella frigorifera prodotto finito. Non sono state eseguite misure fonometriche in quanto l'impianto non è attivo. E' stato stimato un livello di pressione sonora ad un metro di circa 75 dBA.
- S5 - cappa cucina esistente. Non sono state eseguite misure fonometriche in quanto l'impianto non è attivo. E' stato stimato un livello di pressione sonora ad un metro di circa 80 dBA. L'impianto sarà rimosso e non sostituito.
- S6 - motori impianto climatizzazione zona produzione. Il sistema sarà costituito da 3 unità esterne poste sulla copertura piana della centrale termica. Dalle schede tecniche, la pressione sonora a 1 m dalla sorgente di ogni macchina è 57 dBA, quindi la somma delle tre sorgenti è 62 dBA.

La Relazione acustica prevede le seguenti misure di mitigazione:

- i macchinari saranno montati su supporti antivibranti e/o su carpenteria poggiate sugli antivibranti al fine di ridurre trasmissione di vibrazione e rumore
- verrà realizzata una barriera acustica che consenta un abbattimento di almeno 10/18 dBA verso il limite di confine di proprietà e a protezione dei ricettori ed avrà le seguenti caratteristiche:
 - posta a circa 60 cm dalla sorgente
 - altezza di circa 1 m superiore alla linea della sorgente con il recettore e lunghezza pari per essere definita infinita
 - realizzata con pannelli fono isolanti con caratteristiche definite nella relazione stessa

La valutazione previsionale di impatto acustico è stata effettuata entro il perimetro dell'area oggetto di intervento con i seguenti risultati:

Lato perimetro	Livello stimato al perimetro dell'area
nord	40 dBA
est	48 dBA
sud	40 dBA
ovest	43 dBA

Per la verifica del rispetto dei limiti di immissione ai recettori si è considerato un livello di pressione sonora uguale nel periodo diurno e notturno, con il seguente risultato:

Recettore	Livello stimato al confine dell'area	Attenuazione per distanza $20 \log d1/d2$	Livello stimato al recettore
R1	40 dBA	$25/15 = -4$	36 dBA
R2	48 dBA	$170/11 = -23$	25 dBA
R3	40 dBA		40 dBA

“che raffrontato con i limiti della classe III nel periodo di riferimento (60 dBA diurni e 50 notturni) risulta rispettato il limite assoluto di immissione”.

La Relazione valuta che risulta rispettato anche il livello di emissione “considerando che il rumore principale è di circa 44 dBA ed è inferiore rispettando il limite assoluto di emissione della classe III nel periodo notturno pari a 45 dBA”.

Il criterio differenziale non è stato verificato perchè non è stato possibile accedere alle abitazioni. Viene stimato che essendo il contributo della ditta paragonabile al rumore di fondo, anche il limite differenziale risulta rispettato.

A seguito di richieste di integrazione sulla valutazione acustica, è stata prodotta una relazione integrativa nella quale:

- sulla base delle valutazioni sulla mobilità si stima l'incidenza del rumore dovuto all'indotto di mezzi leggeri e pesanti:

FASCIA DIURNA

Determinazione SEL = $10 \log (n. \text{ mezzi pesanti } * 10^{75/10} + n. \text{ mezzi leggeri } * 10^{65/10}) = 79,47$

Determinazione Leq = $SEL - 10 \log 57600 = 31,87 \text{ dBA}$

FASCIA NOTTURNA

Determinazione SEL = $10 \log (n. \text{ mezzi pesanti } * 10^{75/10} + n. \text{ mezzi leggeri } * 10^{65/10}) = 77,55$

Determinazione Leq = $SEL - 10 \log 28800 = 33,00 \text{ dBA}$

L'integrazione conclude che “dai livelli ottenuti, sia nel periodo diurno che notturno, si può determinare che il rumore del traffico indotto della nuova attività non modifica in maniera significativa la situazione esistente e pertanto il suo impatto sui recettori residenziali presenti è praticamente nullo”.

- vengono così descritte le schermature antirumore previste:

A schermatura delle seguenti sorgenti:

S1 Motori celle frigorifere

S4 Motori celle frigorifere

S5 Cappa cucina esistente

verrà realizzata una barriera acustica a forma di “U” che consenta un abbattimento di almeno 10 dB(A) verso il limite di confine di proprietà e a protezione dei ricettori ed avrà le seguenti caratteristiche:

- posto a ridosso della sorgente a circa 60 cm. dalla stessa.
- altezza di circa un metro superiore alla linea della sorgente con il recettore e lunghezza pari per essere definita infinita

- realizzata con pannelli fono-isolanti costituiti da due supporti metallici autoportanti, di cui uno microforato e fonoassorbimento interno costituito da lana minerale a fibre orientate avente spessore di 80 mm ad elevata densità (80-100 Kg/mc), struttura di chiusura perimetrale inferiore, superiore e laterale con profili a C in lamiera zincata.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il documento di Valsat non tratta questa matrice, se non per osservare che *“L’ampliamento in progetto comporterà minimi impatti aggiuntivi sulla componente suolo unicamente per la diminuzione, seppur esigua, di superficie permeabile all’interno dell’area dello stabilimento”* e che *“non si rendono necessarie particolari misure di mitigazione degli impatti relativi al consumo di suolo”*.

ARIA

L’ampliamento in progetto comporterà emissioni aggiuntive in atmosfera dovute alla modifica del layout produttivo ovvero alla tipologia di lavorazioni e materie prime, nonché al benessere degli addetti alla produzione.

L’aumento di emissioni in atmosfera, rispetto allo stato di fatto, sarà dovuto in parte agli inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento (CO₂, NO₂, SO₂, PM₁₀, PM_{2,5}) ed in parte alle emissioni derivanti dal ciclo produttivo.

I primi saranno conseguenza diretta dell’installazione di una caldaia a condensazione per il riscaldamento degli ambienti adibiti a spogliatoi del personale assieme all’installazione di un’unità per il raffrescamento dell’area produzione, da mantenersi necessariamente al di sotto dei 20°C, secondo quanto specificato nel manuale HACCP.

In secondo luogo, per quanto concerne i cicli di produzione, l’attività di industria alimentare determina n.3 emissioni in atmosfera:

- E1: determinata dalle captazioni dei vapori sulla linea di cottura
- E2: determinata dal convogliamento all’esterno dell’azoto esausto utilizzato nel ciclo frigorifero
- E3: determinata dal convogliamento all’esterno del vapore acqueo generato dalle condense del generatore di vapore.

Per quanto riguarda le emissioni inquinanti dovute a traffico veicolare indotto, il documento di Valsat non prevede aumenti significativi dello stesso da e verso lo stabilimento: conseguentemente non sono previste variazioni rilevanti sulle emissioni inquinanti dovute alla circolazione di mezzi pesanti nel contesto locale.

Il documento di Valsat non prevede misure di mitigazione.

ACQUE

il documento di Valsat valuta che l’ampliamento in progetto non apporta in termini di interazione con le acque superficiali alcun sostanziale effetto, né dal punto di vista ecologico, né chimico.

Gli unici impatti potrebbero derivare da eventuali ed accidentali sversamenti puntuali dei mezzi meccanici (autocisterne e mezzi pesanti) in transito all’interno dell’area dello stabilimento.

Lo scarico esistente di acque reflue industriali, costituite dall’unione dei reflui derivanti dall’attività di produzione dei pasti con le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento per una potenzialità complessiva di circa 36 A.E., avviene nel fosso di pertinenza della Via Davia che poi confluisce nello Scolo Mascellaro (Consorzio della Bonifica Burana).

L’impianto di trattamento acque reflue esistente sarà integralmente sostituito, a eccezione del vasoio di fitodepurazione e del manufatto di collegamento finale al corpo idrico superficiale.

La nuova configurazione dell’impianto contemplerà le seguenti sezioni di trattamento:

1. grigliatura
2. vasca di accumulo

3. ossidazione biologica
4. separazione fanghi a membrana
5. fitodepurazione (esistente).

Gli scarichi esistenti sono stati autorizzati tramite procedura A.U.A. IP/ANNO 6171/2015 rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna alla precedente proprietà in data 23/12/2015.

L'AUA dovrà essere modificata, a seguito ottenimento titolo abilitativo del progetto proposto, relativamente alla matrice scarico acque reflue perché la variazione della tipologia di lavorazione e delle materie prime utilizzate implica differenti caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso all'impianto di trattamento.

Dallo stesso stabilimento hanno origine inoltre due immissioni nel medesimo fosso ricettore, costituite da acque meteoriche di dilavamento, coperti ed aree esterne non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006.

Anche l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento coperti e aree cortilizie destinate a viabilità interna e parcheggi dovrà essere aggiornata, con richiesta al Consorzio della Bonifica Burana, in quanto il progetto comporta l'incremento di portata, a seguito delle nuove superfici impermeabili (superficie coperta in ampliamento, relativa ai fabbricati destinati a deposito imballi e spogliatoi/refettorio).

La copertura della tettoia a protezione della zona di ricarica carrelli elevatori, la cui area della superficie misura circa 20 mq, scaricherà le acque meteoriche direttamente sulla pavimentazione impermeabile in conglomerato bituminoso e, da qui, all'area permeabile di proprietà.

L'incremento delle aree esterne pavimentate in conglomerato bituminoso, pari a circa 140 mq, destinate a viabilità o parcheggio, non essendo presenti punti di raccolta (caditoie) e relativa rete di scarico, manterrà il colo e il successivo smaltimento di tali acque sull'area permeabile di proprietà.

La superficie di nuova "impermeabilizzazione" è di circa 165 m² per allargamento strada interna necessaria a favorire la circolazione dei mezzi oltre ai 400 m² dell'ampliamento.

In sede di integrazioni è stato approfondito il tema della pericolosità idraulica.

L'area si trova in P3 sul reticolo principale e in P2 sul secondario.

Le integrazioni, in riferimento alla documentazione emessa dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po competente, eletta a supporto, precisano che:

- in osservanza ai dettami dello strumento urbanistico vigente è stato verificato il rispetto del vincolo che impone (sulla scorta dell'art. 61 ter del PSC) almeno un franco pari a 50 cm sul piano campagna medio. Nella fattispecie in esame è stato verificato che il piazzale dello stabilimento produttivo è collocato fisicamente a quota + 60 cm;
- gli approfondimenti citati nello studio idraulico sono riferiti, come base documentale, agli studi sul T. Samoggia e alla successive progettazioni e realizzazioni delle difese arginali documentate nello stesso. Si è dato per assunto che un corso d'acqua difeso da robuste arginature ponga in sicurezza idraulica il territorio circostante per cui, in caso di evento di piena di assegnato tempo di ritorno (eccetto la piena catastrofica con $T = 500$ anni), il contesto finitimo possa considerarsi in piena sicurezza, a meno della portata superficiale corrivata dalla campagna confinante che non trova recapito nel ricettore a pelo libero, nel caso in esame trattasi sempre del T. Samoggia. Non da ultimo il livello di rischio idraulico del territorio è, o sarà, mitigato dall'esercizio della cassa di laminazione a monte;
- solo in virtù delle considerazioni di cui al punto precedente compare nello studio idraulico lo schema geometrico semplificato ove le sponde arginali sovrastano il piano campagna di quasi 10 m e i livelli idrometrici indicano tiranti in alveo, anche in condizioni di elevata probabilità ($T = 25$ anni), pari a 8,5 m i quali, se rapportati al piano campagna, superano di ben 7 m di tirante
- dalle considerazioni appena esposte e in considerazione che il sito di interesse dista circa 200 m da tali argini, il pelo libero T25 sovrasta il piazzale dell'azienda oggetto di intervento

di un valore pari a 6,5 m.

Alla luce di quanto sopraccitato, l'Aggiornamento e revisione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvione redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE - Il ciclo di Gestione", redatto da ADBPo a fine 2019, alla Tav.10 per il bacino del Reno indica un tirante idrico superficiale nell'intorno dei 2 m sul piano campagna.

Dalla lettura della Relazione Metodologica di tale lavoro si possono estrapolare le seguenti informazioni:


- (Par 2.4.2) nel caso di fiumi arginati il limite delle aree inondabili è posto in corrispondenza al tracciato dei rilevati arginali. Tale specifica conduce a ritenere che non vi sia tirante idrico all'esterno delle arginature se non il contributo di corrivazione locale, sicuramente compreso nel limite imposto dal PSC (50 cm)
- (Par 2.4.3) gli argini sono da considerarsi efficienti e ben dimensionati e non soggetti a rottura in considerazione dei tiranti idrici sul piano campagna.

In virtù di quanto esposto (in presenza di arginature):

- il limite delle aree inondabili è posto in corrispondenza delle medesime
- il tirante sul piano campagna, conseguenza di corrivazione locale, è sicuramente nel limite dei 50 cm richiesti dal PSC
- non è contemplabile, per gli scopi di questo studio, la redazione di una mappa dei tiranti alluvionali conseguenti a rotture arginali o al loro disservizio di qualunque natura con modelli di propagazione di piena bidimensionali.

A seguito di quanto sopraccitato (tenendo altresì in conto che l'intervento in progetto propone un ampliamento di SLP pari a 353 m2 a fronte di una SLP esistente pari a 1.989 m2 e che l'opificio, nella configurazione attuale, potrebbe essere riattivato nell'immediato) si ritiene garantita l'assenza di aumento di rischio idraulico.

RETE ECOLOGICA



L'area di interesse ricade, come riportato nell'estratto dell'elaborato SG/T.3 - "Sistema della Rete Ecologica", completamente in "Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici" di un Nodo ecologico

semplice, per il quale sono previste azioni e interventi “3-di miglioramento” tese all’arricchimento e alla funzionalità degli ecosistemi presenti.

L’Art. 40.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC definisce le caratteristiche e le azioni attuabili all’interno dei nodi ecologici semplici e delle eventuali Zone di rispetto delle stesse.

I Nodi ecologici semplici della Rete Ecologica Locale, con le eventuali Zone di rispetto, corrispondono a porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rare o, comunque, di interesse conservazionistico e paesaggistico a scala locale, a causa della dimensione ed articolazione, di norma, più contenuta rispetto ai Nodi ecologici complessi.

I Nodi ecologici semplici corrispondono alle aree di rilievo naturale del territorio caratterizzate da dimensioni contenute e ridotta articolazione, ai sensi dell’Art.3.6, lettera b) delle NTA del PTCP.

Le finalità prevalenti dei Nodi ecologici semplici sono la conservazione e l’incremento della biodiversità presente e potenziale; pur non ospitando necessariamente popolazioni minime vitali, i Nodi ecologici semplici svolgono funzioni di serbatoi di biodiversità da cui, specie ed individui, possono irradiarsi nel resto del territorio, direttamente nella matrice territoriale circostante oppure convogliandosi nei Corridoi ecologici della rete; inoltre costituiscono luoghi di riserva di biomassa stabile e di fissazione dell’anidride carbonica nella vegetazione e nei suoli.

Le Zone di rispetto dei nodi ecologici costituiscono dunque ambiti territoriali contigui ai nodi ecologici che vengono individuati quando gli habitat e/o gli ecosistemi di questi ultimi siano ritenuti eccessivamente esposti alle pressioni esterne connesse alle attività antropiche. La perimetrazione complessiva che si viene così a determinare individua una core area nel nodo ecologico e una buffer zone esterna ad essa, con una conseguente configurazione ottimale.

Il comma 6 dell’Art 40.1 delle NTA del PSC specifica, tra l’altro che:

Alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, viene in questi ambiti obbligatoriamente associata una riqualificazione sia ecologica che paesaggistica mediante la previsione di appositi ed idonei accorgimenti mitigativi e/o compensativi degli impatti prodotti, eventualmente anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica di progetto.

Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici la previsione e la realizzazione di interventi insediativi, produttivi, infrastrutturali dovrà avvenire in modo da salvaguardare al massimo e valorizzare le componenti della rete ecologica intercomunale, che dovrà essere considerata come prestazione richiesta al progetto e potrà svolgere, compatibilmente con le funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità, degli habitat e della continuità ambientale (di cui al comma 1 del presente Articolo), anche funzione di dotazione ecologica ai sensi dell’Art. A-25 della LR n. 20/2000.

In sede di integrazioni è stato specificato che “si ritiene la parte in ampliamento, occupando un volume i cui fronti, in direzione sud-ovest e sud-est, sono già ampiamente compromessi dai prospetti dello stabilimento esistente, non richieda alcun intervento di mitigazione ambientale, inserendosi le nuove facciate in modo armonico, senza mai oltrepassare le altezze attuali, nel contesto già in essere”.

Il documento di Valsat riporta inoltre che “a una distanza di 100 m a sud si incontra la ZPS IT4050031 - “Cassa di espansione del Torrente Samoggia”, una vasta porzione di territorio destinato precedentemente ad agricoltura intensiva, che ospita habitat attualmente in evoluzione (che andranno a ripristinare un grado di biodiversità di evidente portata), che costituisce uno dei più importanti nodi ecologici della pianura bolognese, con sicuro riflesso positivo sull’assetto

ecosistemico di larga scala; a nord e a est in corrispondenza della linea ferroviaria in rilevato e del corso del Torrente Samoggia sono individuati due corridoi ecologici principali funzionali a interventi di miglioramento, tesi all'arricchimento degli ecosistemi presenti.

Il documento di Valsat valuta che:

- Per quanto riguarda la vegetazione il progetto non prevede rimozione di aree piantumate o destinate a verde pertinenziale, né la dismissione di aree naturali all'esterno dell'ambito di proprietà.
- L'attuazione del progetto non prevede l'abbattimento di nessuna specie vegetale di valenza naturalistica.
- L'area non interessa direttamente territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
- L'intervento non comporta in sé perdita, perturbazione e/o frammentazione degli habitat presenti, per quanto riguarda gli ambienti acquatici, terrestri e aerei, durante la fase di esercizio
- Lo stabilimento in esame non costituisce una barriera ecologica (come invece risulta essere la linea ferroviaria in rilevato), ricadendo in prossimità di una zona già parzialmente antropizzata.
- Rispetto alla fauna, gli ambienti terrestri interessati dal progetto sono sostanzialmente privi di specie di interesse conservazionistico, ma sarà necessario porre particolare attenzione alla fase cantieristica per evitare la perdita di funzionalità ecologica e minimizzare gli impatti prevedibili.
- Sia la fase di cantiere sia la fase di esercizio non risultano avere impatti significativi sulle specie presenti nell'intorno.
- I contenuti e gli obiettivi della presente Variante non hanno alcun tipo di relazione o di possibile incidenza rispetto ai Siti della Rete Natura 2000. Pertanto, alla luce degli obiettivi e dei contenuti cartografici e normativi che costituiscono la presente variante, in virtù di quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 1191/2007, si ritiene di poter affermare che non sussiste la necessità della Valutazione di Incidenza sulla presente Variante, in quanto non vi è alcuna probabilità che i suoi contenuti determinino una incidenza negativa significativa sui Siti di Rete Natura 2000.

Nella convocazione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, il Comune ha specificato che "per quanto riguarda la verifica richiesta rispetto alla vicinanza con il SIC ZPS "Cassa di Espansione del torrente Samoggia, si chiarisce che il Servizio Ambiente, sentiti anche gli uffici regionali competenti in materia, ha valutato che stante la consistenza dell'intervento (ampliamento di 400 mq di un fabbricato produttivo esistente nell'ambito del lotto originale) da realizzarsi ad una distanza in linea d'aria di 1 Km dal SIC ZPS in questione e considerata l'interposizione del tracciato della via Persicetana (SP 568) tra i due elementi, si è ritenuta non necessaria la valutazione di VINCA.

PIANO DI MONITORAGGIO

Non è previsto un piano di monitoraggio

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

sono pervenuti i pareri dai soggetti competenti in materia ambientale di cui si riporta una sintesi:

Azienda U.S.L. Bologna (parere del 12/02/2021 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) comunica che a seguito delle ulteriori integrazioni pervenute in data 5/02/2021, la pratica risulta conforme.

ARPAE (parere del 8/10/2020 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) esprime parere favorevole rispetto alle matrici Rete Fognaria e Impatto acustico.

Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano (parere del 6/07/2020 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) precisa di non avere competenza nell'espressione nel procedimento di Vas_Valsat, in quanto le acque meteoriche vengono convogliate nello Scolo Mascellaro, gestito dal Consorzio della Bonifica Renana, inoltre l'intervento non ricade in alveo e non ricade in fascia di rispetto fluviale. Segnala comunque che all'area interessata dall'intervento si applica l'art. 18 delle norme del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia e l'art. 32 delle norme integrative.

Consorzio della Bonifica Burana (parere del 27/05/2020 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) esprime parere favorevole allo scarico nel reticolo di scolo secondario afferente allo Scolo Mascellaro Superiore.

Enel Distribuzione s.p.a.

Hera SpA (parere del 11/05/2020 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche dettagliate nel parere stesso. Precisa che nell'area in oggetto non sono presenti reti fognarie in gestione a Hera stessa e pertanto, si dovranno adottare trattamenti e sistemi privati per lo smaltimento dei reflui che rimarranno in capo a soggetti diversi da Hera S.p.A.

ATERSIR (nota del 14/07/2020 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) comunica che ritiene sufficiente, ai sensi della D.G.R. 201/2016, il solo parere del Soggetto Gestore del S.I.I..

RFI (autorizzazione del 11/08/2020 allegata al PG n. 11862/2021 della CM BO) tenuto conto della integrazione/modifica spontanea apportata al progetto originario, autorizza la ristrutturazione dell'immobile e l'adeguamento dell'impianto di depurazione in prossimità della linea ferroviaria. Dall'autorizzazione sono escluse lea tettoia per ricovero/ricarica carrelli elevatori e la riserva idrica antincendio interrata previste dal progetto originario.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (parere del 5/08/2020 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) comunica che l'ambito interessato non sembra interferire né con Beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., né con Beni Paesaggistici di cui alla Parte III del medesimo D.Lgs. 42/2004. Sottolinea, comunque, che, qualora da approfondimenti più puntuali dovesse verificarsi che l'ambito ricade anche parzialmente in area da ritenersi sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142, comma 1, lett.c) del D.Lgs.42/2004 citato, per l'intervento in progetto andranno attivate le procedure autorizzative ai sensi dell'art.146 del medesimo D.Lgs. 42/2004. Per quanto riguarda, inoltre, gli aspetti di tutela archeologica, considerato che le aree oggetto di variante non sono gravate da vincolo archeologico ai sensi della normativa vigente e non ricadono in aree di potenziale rischio archeologico, si ritiene comunque opportuno richiamare il disposto dell'art.90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Bologna (parere del 29/06/2020 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) esprime parere favorevole condizionato al rispetto di quanto previsto nella documentazione presentata, di tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, delle sottoriportate prescrizioni e condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili
3. in fase di presentazione della SCIA ai sensi del DPR 151/11 e ss.mm.ii., dovrà essere presentato il documento riportante in dettaglio il rispetto del capitolo S.5 del DM 18.10.19, specificando anche il numero e i compiti degli addetti antincendio che dovranno essere presenti durante l'attività lavorativa

Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" - Ufficio Personale Logistica e servitù militari (nulla osta del 16/07/2020 allegato al PG n. 11862/2021 della CM BO) rilascia il nulla osta alla

realizzazione dell'opera, senza vincoli.

Mentre non hanno espresso parere:

Autorità di Bacino fiume PO

6° Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio e Servitù Militari

Unione Terre d'Acqua

Comune di Anzola dell'Emilia

Comune di Crevalcore

Comune di Sala Bolognese

Comune di Sant'Agata Bolognese

Comune di Calderara di Reno

Provincia di Modena

Comune di Castelfranco dell'Emilia

Provincia di Ferrara

Comune di Cento

Unione Reno Galliera

Comune di Castello d'Argile

Polizia Municipale Unione Terre d'Acqua

Servizi interni al Comune di San Giovanni in Persiceto

Si esprime il seguente

CONTRIBUTO IN MERITO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La documentazione è stata ripresentata e integrata varie volte, al fine di colmare le lacune rilevate fin dalla prima verifica documentale. Questo susseguirsi di diverse versioni degli stessi documenti rende più difficile la valutazione. Peraltro, nonostante le numerose integrazioni, permangono alcune fondamentali questioni poste in merito all'opportunità di tale previsione.

La proposta riguarda la ristrutturazione con ampliamento di SU di un impianto produttivo in territorio rurale, nato negli anni 70 come salumificio.

Con l'adozione del PSC nel 2009, l'area interessata dall'impianto è stata classificata come Area di valore naturale ed ambientale (AVN) e di conseguenza è stata azzerata la superficie edificatoria residua (2.203,78 m²) derivante dagli indici urbanistici del PRG previgente per "incongruità di destinazione d'uso". Il RUE infatti non ammette, per le Aree AVN né interventi di nuova costruzione, né la realizzazione di "interventi pertinenziali" (art 49).

Il PSC classifica inoltre l'area come "Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici" di un Nodo ecologico semplice, per il quale sono previste azioni e interventi "3-di miglioramento" tese all'arricchimento e alla funzionalità degli ecosistemi presenti e come "Fasce di pertinenza fluviale". Per le Fasce di pertinenza fluviale, le NTA del PSC (art. 51) ammettono per queste aree solo interventi legati alla realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica, alla fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e alla coltivazione agricola del suolo.

Come chiarito dalla Relazione urbanistica e dal documento di Valsat, l'impianto produttivo è attualmente chiuso, a seguito della scadenza del Certificato provvisorio di Agibilità sismica.

L'ampliamento proposto è condizione per la ripresa dell'attività, che tuttavia si intende completamente diversa dalla precedente, trattandosi di preparazione di surgelati a base ittica, mentre prima venivano preparate paste fresche ripiene.

La classificazione come AVN approvata col PSC corrisponde bene alle caratteristiche di pregio e al tempo stesso alla fragilità ambientale di quest'area, che si colloca a circa 50 mt da una Zona umida (PTCP artt. 3.5 e 3.6) e a poco più di 100 mt dal SIC ZPS IT4050031, viene classificata dal PGRA in fascia di pericolosità P3 per il reticolo principale, ricade entro la fascia di pertinenza fluviale ed è interamente ricompresa in zona di rispetto di un nodo ecologico semplice del PSC.

Correttamente dunque il PSC ha sancito l'incongruità dell'attività produttiva in essere al momento della sua approvazione.

Questa attività produttiva è nel frattempo cessata, con la chiusura dell'impianto per problemi di sicurezza sismica e di inadeguatezza funzionale delle strutture.

Il programma di qualificazione e sviluppo aziendale, previsto dal PTCP per ampliamenti di attività produttive in aree di tutela e pertinenza fluviale e presentato a seguito di richiesta di integrazioni, evidenzia che l'impianto è attualmente chiuso perchè non sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza sismica e che la ristrutturazione è funzionale al trasferimento di una attività di trasformazione prodotti ittici attualmente insediata a Rapallo (GE).

Alla luce dei numerosi vincoli esistenti e delle scelte chiaramente definite dal PSC, in assenza della condizione di *"ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate"*, condizione essenziale per il ricorso all'art. 53 LR 24/17, si rimanda all'autorità competente la verifica del rispetto dei requisiti per il ricorso a tale procedimento.

Dal momento che il Comune ha ritenuto di presentare ugualmente la proposta, nonostante il dettato del PSC, si elencano di seguito le considerazioni in merito alla Valsat.

La presente proposta, pur se legata ad un incremento di SU modesto, comporta la ripresa di un'attività produttiva ATTUALMENTE INESISTENTE, peraltro cambiando il tipo di produzione, su un territorio del tutto inadatto ad ospitarla. Non è stata presentata un'analisi delle alternative localizzative.

Il Servizio Ambiente del Comune, stante la consistenza dell'intervento *"da realizzarsi ad una distanza in linea d'aria di 1 Km dal SIC ZPS in questione e considerata l'interposizione del tracciato della via Persicetana (SP 568) tra i due elementi"*, ha ritenuto non necessaria la valutazione di VINCA. Questa valutazione non ha tenuto conto della reale estensione del SIC ZPS, che arriva oltre la via persicetana fino in prossimità dell'impianto produttivo in questione.

Non viene preso in considerazione l'impatto acustico sul SIC ZPS e sulla zona umida limitrofa all'impianto. Inoltre si può ipotizzare anche un inquinamento luminoso. Entrambi i fattori di pressione sono aggravati dalla previsione di un nuovo turno lavorativo serale fino alle 22.30.

Il piano di qualificazione aziendale presentato non risponde ai requisiti degli art. 4.3 e 4.4 del PTCP (fasce di tutela e di pertinenza fluviale). Nello specifico, il comma 7 dell'art. 4.3 prevede che *"Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi"*. Inoltre questi programmi devono essere approvati dal consiglio comunale previo parere dell'Autorità di Bacino.

Oltre alle problematiche ambientali e di pericolosità idraulica già evidenziate, la riattivazione dell'impianto comporta anche pressioni sulla matrice acustica (per cui si prevede la necessità di mitigazioni) e sul traffico.

L'analisi acustica non ha preso in considerazione i numerosi recettori residenziali sulla via Davia,

nè il SIC ZPS presente a 100 m a sud dell'impianto produttivo. Non è stata fatta una simulazione modellistica del livello acustico neanche presso i ricettori considerati.

Le valutazioni sono semplificate e basate su dati ipotetici, con valori di emissione delle sorgenti dedotti per "similarità" e non suffragati da misure reali o dati tecnici attendibili. La propagazione del rumore è immaginata di tipo del tutto teorico, esclusivamente con un semplice algoritmo di attenuazione per distanza. Inoltre l'identificazione delle sorgenti è confusa, dal momento che da quanto si può comprendere sono state ipotizzate come sorgenti gli impianti ormai abbandonati da anni e ancora presenti nel sito, a volte corredati dalla frase "tale impianto sarà completamente rimosso e non più sostituito". Ci si domanda allora per quale motivo siano stati menzionati, mentre manca una descrizione e caratterizzazione delle sorgenti sonore che dovrebbero essere installate nel **nuovo** impianto.

Sono previste delle mitigazioni che tuttavia, in assenza di uno studio acustico attendibile, non possono essere valutate né come esaustive né come realistiche.

Pertanto, considerata l'indeterminatezza dell'attività da intraprendere e la superficialità della valutazione acustica, si ritiene che questa sia da considerare mancante.

Si rileva altresì che non è stato indicato il numero di iscrizione ENTECA del Tecnico competente, se presente.

La viabilità è inadeguata. Nella prima richiesta di integrazioni, del 10/04/2020, lo stesso SUAP rileva che: *"l'attuale intersezione tra via Davia e la strada provinciale costituisce un punto delicato sia in termini di traffico che di incidentalità. Questo aspetto, non trascurabile, è tra quelli che contribuiscono a classificare "incongrua" questa zona artigianale e certamente è di interesse della Città Metropolitana che interviene anche come ente responsabile della viabilità di ordine superiore. Pertanto forse dovrà essere posta maggiore attenzione all'argomento anche in termini di miglione"* (All.Q - INTEGRAZIONI A SEGUITO RICHIESTA IN DATA 10 APRILE 2020)

L'analisi sul traffico non ha risposto alle perplessità sull'adeguatezza della viabilità (via Davia ha larghezza di circa 3 m e immissione a precedenza sulla Persicetana). Nella relazione illustrativa si parla del trasporto dei prodotti tramite autoarticolati.

Ritenendo che la nuova attività possa comportare flussi di traffico leggero (addetti) e pesante (merci) significativi in considerazione del contesto in cui si collocano, tanto da portare anche ad un incremento dell'incidentalità (incrocio con la strada provinciale) si considera non valutata in modo adeguato tale componente.

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente nella relazione idraulica, si ricorda che il PAI rimanda al Comune la verifica di coerenza della proposta entro un'area potenzialmente interessata da alluvioni frequenti (P3), prevedendo che lo stesso persegua l'assenza di incremento del rischio idraulico richiedendo l'adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:

- delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
- del tipo di intervento e della destinazione d'uso prevista.

Il Comune ha già correttamente effettuato tale scelta in occasione dell'adozione del PSC nel 2009, destinando l'area interessata dall'impianto ad Area di valore naturale ed ambientale (AVN) con l'evidente obiettivo di ridare spazio alle naturali dinamiche idrauliche che la contraddistinguono.

Tutto ciò premesso, considerate le estreme criticità ambientali dell'area; il fatto che lo stesso PSC considera come "incongrua" questa zona artigianale e classifica come AVN l'area che la ospita; nonché il fatto che l'attività produttiva è sospesa da diversi anni per inadeguatezza sismica e funzionale degli edifici; che peraltro l'attività proposta è differente per tipologia di impianti e la necessità di ampliamento in quel sito non è dovuta all'impossibilità di interrompere e trasferire le attività in essere; si valuta che l'unica soluzione sostenibile per consentire gli ampliamenti proposti sia la delocalizzazione in altra area più idonea ad ospitare attività produttive, riportando a coerenza

col PSC e il RUE la destinazione dell'area in oggetto.

Valgono inoltre tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

Per LA RESPONSABILE
DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA
Dott.ssa Patrizia Vitali¹

la Responsabile dell'Unità
Valutazioni Ambientali
ing. Paola Cavazzi²
(firmato digitalmente)

¹ Ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 113/2018 del 17/12/2018 con cui è stato conferito alla D.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Atto di delega ARPAE DET-2018-501 del 11/06/2018